

17 gennaio 2017

Spettabile clientela,

con la presente circolare Vi diamo notizia delle disposizioni di maggior rilievo contenute nella “Legge di bilancio 2017” e nel decreto collegato oltre ad altre informative che potrebbero essere di Vostro interesse. Restiamo a Vostra disposizione per gli approfondimenti ed i chiarimenti necessari.

I N D I C E

FISCALITA' LOCALE E IMMOBILI	3
PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017	3
AGEVOLAZIONI SULLA CASA	3
PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%	3
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI	5
IRPEF/IRES/IRAP	5
SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO	5
“NUOVI” STUDI DI SETTORE	6
PROROGA “MAXI-AMMORTAMENTI”	6
“IPER - AMMORTAMENTI”	6
CONTABILITA' SEMPLIFICATA “PER CASSA”	11
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI	12
ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP	13
LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91	13
REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI	13
NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE	13
NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)	14
RIPORTO DELLE PERDITE	14
RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE	15
IVA	16
NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 01.03.2017	16
INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”	16
INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA	17
CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE	17
INTRODUZIONE DEL “GRUPPO IVA”	18
ALIQUOTA IVA 5%TRASPORTO URBANO	19
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI/SUINI	19
NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI	19

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017	20
AGEVOLAZIONI FISCALI	20
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI	20
DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI	22
RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE	23
BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI	23
CREDITO RICERCA & SVILUPPO	23
RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI	24
PROROGA “SABATINI-TER”	24
INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS	24
INVESTIMENTI IN START-UP E PMI	25
ATTO COSTITUTIVO START UP INNOVATIVE	25
INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI	25
PREMI PRODUTTIVITA’ E WELFARE AZIENDALE	26
EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI	27
PREMIO NASCITE	27
BUONO NIDO	27
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	27
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA	28
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA/TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	28
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE	29
DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA	29
SCHOOL BONUS	29
RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI	30
“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI	30
PRESUNZIONE ACCREDITI/PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI/IMPRESA	30
TASSO DI CAMBIO EURO/VALUTE ESTERE	30
SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA	31
NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO	31
NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA	32
SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI/VERSAMENTI DA CONTROLLI	32
NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE	32
COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO	33
QUADRO RW IMMOBILI ALL’ESTERO “SENZA VARIAZIONI”	33
OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA	33
OPZIONE REGIME DI TRASPARENZA/CONSOLIDATO	33
VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI	34
RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A EURO 30.000	34
CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE	34
OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ	35

MOD. 730	35
DISPOSIZIONI VARIE	35
RAZIONALIZZAZIONE DEI CODICI TRIBUTI DAL 2017	35
NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE	35
SOPPRESSIONE EQUITALIA	36
TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRASFERTISTI	36
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE	36
DEDUCIBILITA' CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	37
RIDUZIONE CANONE RAI	37
RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS	37
ESONERO CONTRIBUTIVO "NUOVI" COLTIVATORI DIRETTI/IAP	37

FISCALITA' LOCALE E IMMOBILI

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

È confermata l'**estensione al 2017** della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che **prevedono aumenti dei tributi delle addizionali** rispetto ai livelli 2015. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel **2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.**

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

È confermata, con la modifica dell'art. 16, DL n. 63/2013, la **proroga fino al 2017** della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a Euro 96.000) ed è rivista la detrazione per gli **interventi in zone sismiche.**

Con analogo modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato che, relativamente agli interventi di **riqualificazione energetica su parti comuni** degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute **fino al 2021.**

Inoltre, con il **nuovo comma 2-quater** del citato art. 14, è previsto che per le **spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021** relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- **70%** per gli interventi che interessano *“l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”*;
- **75%** per gli interventi finalizzati a migliorare la **prestazione energetica invernale e estiva** attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.06.2015.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è **richiesta l’asseverazione** da parte di un professionista abilitato **mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio** (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.

Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa **non superiore a Euro 40.000** per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio;
- sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame, il nuovo comma 2-sexies **consente di optare**, in luogo della detrazione, **per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero **a soggetti privati**, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Sisma bonus

È confermata la modifica del comma 1-bis dell’art. 16, DL n. 63/2013, con la quale è rivista la detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare è disposto che, per le **spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021** e con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 01.01.2017, relative ad **edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2)** riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una **detrazione del 50%** fino ad un ammontare delle stesse non superiore a **Euro 96.000** da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo.

Il nuovo comma 1-ter del citato art. 16, estende la detrazione in esame **anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3**.

Con il nuovo comma 1-quater è inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai citati commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a una classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella misura del **70%**;
- **a due classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’**80%**.

Qualora tali interventi siano **realizzati su parti comuni di edifici condominiali** la detrazione è ulteriormente aumentata al **75%** (una classe di rischio inferiore) e all’**85%** (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a **Euro 96.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, ovvero **a soggetti privati** con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Il nuovo comma 1-sexies dispone infine che, a decorrere dal 01.01.2017, tra le spese detraibili in esame **rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica**.

Cumulabilità

È confermato che le detrazioni di cui ai citati commi da 1-bis a 1-sexies **non sono cumulabili** con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermato che la **detrazione IRPEF** prevista per i soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di Euro 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dal 01.01.2016**;
- per le spese **sostenute nel 2017**.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo Euro 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

IRPEF/IRES/IRAP

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

E' stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell'art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"> • dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente <ul style="list-style-type: none"> • dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate

Ritenute agenti/rappresentanti

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, per effetto della modifica dell'art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi**, a condizione che sia stata operata **prima** della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

o, alternativamente

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata** (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

“NUOVI” STUDI DI SETTORE

E' stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017**, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62-bis, DL n.331/93 e ai **parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

PROROGA “MAXI-AMMORTAMENTI”

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i **veicoli a deducibilità limitata** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis).

Per il calcolo dell'**acconto IRPEF/IRES 2017** è necessario **rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione** del 40% dell'ammortamento/canoni di leasing.

“IPER - AMMORTAMENTI”

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale**, ricompresi nell'Allegato A, **entro il 31.12.2017** (30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il **costo di acquisizione è incrementato del 150%**.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui all'Allegato B, il **costo di acquisizione è aumentato del 40%**.

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a Euro 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell'**acconto IRPEF/IRES 2017** è necessario **rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione** del 150%-40% dell'ammortamento/canoni di leasing.

ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di

monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e

impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA "PER CASSA"

È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR con la quale, **a decorrere dal 01.01.2017**, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello di competenza.

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute**.

A tale importo vanno **aggiunti**:

- l'autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;

e **sottratte** le minusvalenze/sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali/finali**.

Va inoltre evidenziato che il **reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"**.

Al fine di evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, **"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"**.

In sede di approvazione è stato "ripristinato" il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni/servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie.

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 1-bis** per le società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Limite ricavi contabilità semplificata

È **confermato il limite di ricavi**, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali/società di persone, la **tenuta della contabilità semplificata**.

Attività	Limite
Prestazioni di servizi	Euro 400.000
Altre attività	Euro 700.000

A tal fine va fatto riferimento ai **ricavi percepiti in un anno intero/conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario**.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono **annotare cronologicamente in 2 distinti registri** i ricavi percepiti/spese sostenute indicando per ciascun incasso/spesa:

- il relativo importo;
- le generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura/altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì **annotati**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **gli altri componenti positivi/negativi di reddito**.

I **registri IVA sostituiscono i citati registri** (Incassi/Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle **single annotazioni** relative agli incassi/pagamenti, nel caso in cui l'incasso/pagamento **non sia avvenuto nell'anno di annotazione**, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei **mancati incassi/pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui sono incassati/pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa **opzione vincolante per almeno un triennio**, il contribuente può tenere i registri IVA **senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento**.

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 2017**. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Opzione regime ordinario

È confermata la possibilità di **optare per il regime ordinario** (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni**.

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le **ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio**, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto/opere/servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, **vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di Euro 500**.

Il condominio ove **non sia raggiunto il predetto limite** è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.06/20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il **pagamento dei suddetti corrispettivi** va effettuato dal condominio **tramite c/c bancario/postale** allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di **violazione** di tale obbligo è applicabile la **sanzione** ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n.471/97 (**da Euro 250 a Euro 2.000**).

ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È confermato che per **il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP** di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, **non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.**

LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il **regime forfetario** di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato **umentato a Euro 400.000** (in precedenza Euro 250.000) **il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale** da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI

È confermato che, con l'aggiunta del **nuovo art. 24-bis**, TUIR, le persone fisiche che **trasferiscono la residenza in Italia**, possono **optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva** (forfetaria) **sui redditi prodotti all'estero**, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di **Euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a Euro 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- è **versata in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE

È confermato l'**aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13, TUIR, è disposta la spettanza di:

- **Euro 1.880** (in luogo di Euro 1.783), se il reddito complessivo **non supera Euro 8.000** (in luogo di Euro 7.750);
- **Euro 1.297** (in luogo di Euro 1.255), aumentata del prodotto tra **Euro 583** (in luogo di Euro 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra Euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e **Euro 7.000** (in luogo di Euro 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **Euro 8.000** (in luogo di Euro 7.750) ma non a Euro 15.000;

- **Euro 1.297** (in luogo di Euro 1.255), se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 ma non a Euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di Euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di Euro 40.000.

È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

È confermata l'introduzione, su base opzionale, a decorrere dal **01.01.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** nella **misura fissa del 24%** così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis**, TUIR è applicabile alle **imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria**. In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/collaboratore familiare/socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa "*nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi*".

L'opzione ha **durata quinquennale** ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore/socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

SRL trasparenti

Con l'aggiunta del **nuovo comma 2-bis** all'art. 116, TUIR, è previsto che l'opzione per il regime IRI può essere **esercitata anche dalle srl trasparenti**.

RIPORTO DELLE PERDITE

In base all'art. 84, comma 1, TUIR le **perdite fiscali** conseguite in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora, in sede di approvazione è confermato che, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta **limitazione è estesa:**

- agli **interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL**, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- alle **eccedenze ACE** ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

Fusioni/Scissioni

La medesima limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta agli artt. 172, comma 7 e 173, comma 10, TUIR relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili/ACE in presenza di fusione/scissione.

Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 181, TUIR, in presenza di operazioni di fusione/scissione tra soggetti residenti in Stati extraUE, analogamente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili/ACE la deducibilità proporzionata alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Riduzione debiti d'impresa

Con la modifica del comma 4-ter dell'art. 88, TUIR è previsto che in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese o di procedure estere equivalenti, la **riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite**, pregresse e di periodo, **senza considerare**, oltre al limite dell'80% e gli interessi passivi ex art. 96, comma 4, TUIR, anche la **deduzione di periodo e l'eccedenza ACE**.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

È confermata la **riduzione al 2,3%** dell'aliquota applicabile **per il 2017** ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. **deduzione ACE**). **A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%**.

Con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 1, DL n. 201/2011 è previsto che per i **soggetti diversi dalle banche/impresе di assicurazione** la variazione in aumento del capitale proprio **non ha effetto** "*fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010*". Tale disposizione è applicabile "*a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015*".

Ai fini della **determinazione dell'acconto 2017** va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%**.

Per le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria**, già dal **2016**, è confermato che la determinazione dell'agevolazione ACE va individuata con le **regole applicabili dalle società di capitali**,

ossia in base all'incremento netto del patrimonio.

Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va **considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.**

IVA

NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 01.03.2017

A decorrere dagli acquisti effettuati dal 01.03.2017 gli esportatori abituali dovranno utilizzare il nuovo modello DI nel quale è stato eliminato nella sezione "Dichiarazione" la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento.

In base alle novità di cui sopra, per gli acquisti effettuati dal 01.03.2017 la Dichiarazione d'intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- per una operazione o per più operazioni;
- nel limite dell'importo indicato nei relativi campi.

Qualora nella dichiarazione d'intento inviata ai fornitori a fine 2016 o nei primi mesi dell'anno 2017, sia stato compilato il campo relativo all'importo, **non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.**

E' onere dell'esportatore abituale monitorare periodicamente l'utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti che può effettuare senza IVA in base all'importo comunicato.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento sarà necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

Particolare attenzione dovrà prestare **anche il fornitore dell'esportatore abituale** nella verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA che non dovrà mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento ricevuta.

INTRODUZIONE SPESOMETRO "TRIMESTRALE"

Viene previsto, a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione.**

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.05). E' stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.09;**
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.07.2017.**

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;

- base imponibile/aliquota applicata/imposta;
- tipologia dell'operazione.

Sanzioni

In caso di **omesso/errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di Euro 2 per fattura**, con un massimo di Euro 1.000 per trimestre. La sanzione è **ridotta a Euro 1**, entro il limite massimo di Euro 500, se l'invio/invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

Viene prevista a decorrere **dal 2017**, l'**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili/trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

Sanzioni

L'**omessa/errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da Euro 500 a Euro 2.000**. La sanzione è **ridotta a Euro 250/1.000** se l'invio/invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

Adempimenti soppressi

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
- **i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute**.

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

Termini di presentazione Dichiarazione Iva Annuale

Viene stabilito che:

- la **dichiarazione IVA relativa al 2016** va presentata **entro il 28.02.2017**;
- la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.04.

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE

Viene previsto che **dal 01.01.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a Euro 154,94) a turisti domiciliati/residenti in Stati extraUE destinati all'uso

personale/familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n.633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**. È demandata all'Agenzia delle Dogane/Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

INTRODUZIONE DEL “GRUPPO IVA”

È confermata con l'aggiunta del **nuovo “TITOLO V-bis”** nel DPR n. 633/72, composto da 11 articoli, l'introduzione della disciplina del **“Gruppo IVA”** (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, DPR n. 633/72) **utilizzabile a decorrere dal 2018**. Il nuovo art. 70-bis, DPR n. 633/72 dispone che possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che **rispettano i vincoli finanziario, economico e organizzativo**.

Vincolo Finanziario

Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell'art. 2359, C.c., quando (almeno dal 01.07 dell'anno precedente):

- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Vincolo Economico

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Vincolo Organizzativo

Si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA *“esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”*.

Costituzione del gruppo Iva

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una **specifico opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA** per i quali ricorrono i predetti vincoli. A tal fine il rappresentate del Gruppo IVA deve presentare una **dichiarazione telematica**.

Se la dichiarazione in esame è presentata:

- **dal 01.01 al 30.09**, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- **dal 01.10 al 31.12**, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

L'opzione è **vincolante per 3 anni**. Alla fine del primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

Operazioni effettuate da/nei confronti del gruppo

Merita evidenziare che ai sensi del nuovo art. 70-quinquies:

- le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto:
 - partecipante al Gruppo non sono considerate cessioni di beni/prestazioni di servizi;
 - che non fa parte del Gruppo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da un soggetto che non fa parte del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

Come sopra accennato, la “costituzione” del Gruppo IVA rappresenta un’alternativa alla (vigente) liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall’art. 73, comma 3, DPR n. 633/72.

A **decorrere dal 2017** alla predetta disciplina sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche:

- l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo va **comunicata dalla società controllante** con la dichiarazione IVA relativa all’anno di decorrenza della stessa;
- si considera **controllata** la società le cui azioni/quote sono **possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 01.07 dell’anno precedente** (in precedenza fin dal 01.01) quello di esercizio dell’opzione.

ALIQUOTA IVA 5% TRASPORTO URBANO

E’ stato previsto l’assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di **trasporto urbano di persone** effettuati per **via marittima, lacuale, fluviale e lagunare**. La disposizione in esame è applicabile alle **operazioni effettuate dal 01.01.2017**.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI/SUINI

E’ stato previsto l’aumento, da adottare con apposito DM entro il 31.01.2017, della percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare, **per il 2017**, la percentuale applicabile **agli animali vivi della specie bovina e suina** può essere definita in misura **non superiore al 7,7%** (rispetto all’attuale 7,65%) **e all’8%** (rispetto all’attuale 7,95%).

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSALE/ESECUTIVE INDIVIDUALI

È confermata la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali/accordi di ristrutturazione dei debiti omologati/piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell’abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell’ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che **non è più previsto**:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l’acquirente/committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere **emessa soltanto alla chiusura della procedura**;

- **l'esonero**, per l'acquirente/committente, **di registrazione della nota di credito ricevuta**.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il **differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%** di 3 punti percentuali (13%) **al 01.01.2018**. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dal 01.01.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dal 01.01.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**.

AGEVOLAZIONI FISCALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Viene introdotta la definizione agevolata dei ruoli, con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi, **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016**.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto la definizione agevolata:

- può **riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo/affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 01.10 - 31.12.2016**.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.02.2017, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento/atto di accertamento esecutivo/avviso di addebito.

Somme escluse dalla definizione

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n.2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro il 31.03.2017**;
- utilizzando l'**apposito modello "DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"**, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Modalità di pagamento delle somme dovute

- è stato fissato al **31.05.2017** il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
- sono state previste le sottoelencate modalità di pagamento delle predette somme:
 - il **70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** va versato **nel 2018**;
 - il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare**, nel numero **massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018**.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno	Scadenza rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché

nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

Il mancato/tardivo/insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI

La definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle **somme riferite ad entrate**, anche tributarie, **di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificate dal 2000 al 2016** da parte dell'Ente/Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare, entro il 31.01.2017, i predetti soggetti possono prevedere "**l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**", stabilendo:

- il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.09.2018;
- le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;
- il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente/Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

Il mancato/tardivo/insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

Somme escluse dalla definizione

Il beneficio in esame **non può essere richiesto** per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

Effetti della definizione

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE

È confermata, la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, c.d. "voluntary disclosure" **applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.07.2017**.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati **entro il 30.09.2017**.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

È confermato il riconoscimento, **anche per il 2017 e 2018**, del **credito d'imposta** a favore delle strutture alberghiere nella misura del **65%** delle spese sostenute *"a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2"* (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

Tra i possibili beneficiari del credito **rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica**.

Il credito è ripartito in **2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro il 01.03.2017 il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È confermata l'**estensione fino al 2020** (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le **spese per attività di R&S** del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a Euro 30.000**;
- si **realizzi un incremento** delle spese in esame **rispetto al triennio precedente**. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'**importo massimo annuo di Euro 20 milioni (in precedenza Euro 5 milioni)**, nelle seguenti misure.

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali

<p>50% della spesa incrementale</p>	<p>Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università/Enti e organismi di ricerca/altre imprese</p>
--	---

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d'imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell'art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato in compensazione *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”*.

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, *“hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”*.

RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI

E' stata **ripristinata l'agevolazione fiscale** di cui all'art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro/ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai **trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani** finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.

PROROGA “SABATINI-TER”

È confermata la proroga **al 31.12.2018** dell'agevolazione c.d. “Sabatini - ter” prevista dall'art. 2, DL n.69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **micro, piccole/medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS

E' stato riconosciuto un **contributo fino al 15%** del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di Euro 3.500 annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il contributo, riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprende le ONLUS:

- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice/importatrice, che recupera l'importo quale credito d'imposta *“per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.”*

Le imprese costruttrici/importatrici conservano copia delle fatture di vendita/atti d'acquisto, alle stesse inviate dal venditore, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di emissione.

Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da emanare entro il 01.03.2017.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di *“favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile”*.

In particolare, l'art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di **detrazione/deduzione**:

- detrazione IRPEF del **19% degli investimenti rilevanti** effettuati, per un importo **non superiore a Euro 500.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3);
Con l'aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che **dal 2017** l'investimento massimo detraibile è **umentato a Euro 1.000.000**;
- deduzione dal reddito imponibile pari al **20% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a Euro 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità/deducibilità l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni** (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale/del settore energetico, il comma 7 dispone che:

- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al **25%**;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al **27%**.

Con l'aggiunta dell'art. 7-bis è confermato che **dal 2017** la suddetta detrazione (19% - 25%)/deduzione (20% - 27%) è **umentata al 30%**.

ATTO COSTITUTIVO START UP INNOVATIVE

E' previsto che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI

È confermato, con la modifica dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, che **anche il reddito di lavoro autonomo** (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che

ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.

Il **nuovo limite del 50%** è applicabile:

- a decorrere **dal 2017**;
- **dal 2017 al 2020**, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 del citato art. 16.

Per i lavoratori autonomi le condizioni richieste sono le seguenti:

- il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La suddetta agevolazione è applicabile anche ai **cittadini di Stati extraUE** *“con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni ... ovvero un accordo sullo scambio di informazioni ... in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream”*.

Quest'ultima disposizione è applicabile **a decorrere dal 2017**.

PREMI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE

È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un importo **massimo complessivo lordo di Euro 3.000** (in precedenza Euro 2.000).
Tale limite è **umentato fino a Euro 4.000** (in precedenza Euro 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2016** hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000** (in precedenza Euro 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione/uso/comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%)**, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate**.

Con l'aggiunta del **comma 184-bis** alla Finanziaria 2016 è previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di Euro 5.164,57;

- i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di Euro 3.615,20;
- il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di Euro 2.065,83.

All'art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la **nuova lett. f-quater)** in base alla quale **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** *“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, ... o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”*.

EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le **erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori** di cui al DPCM 25.1.2008. Con la modifica dell'art. 100, comma 2, lett. o-bis), è altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di Euro 700.000 annui.

PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento **dal 2017** di un premio alla nascita/adozione di un minore pari a **Euro 800**. Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza/atto dell'adozione.

BUONO NIDO

È confermato con riferimento ai **nati dal 01.01.2016** il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, di **un buono di Euro 1.000** a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore dei bambini **con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche**.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche/private.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto; **alla data del 01.01.2017**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.06.2017** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 01.01.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA/TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

È confermata la (ri)apertura dell'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle **operazioni poste in essere dal 01.10.2016 al 30.09.2017** e interessa le **società di persone/capitali** che assegnano/cedono ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2017**;
- il rimanente **40% entro il 16.06.2018**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2016**;
- riguarda le estromissioni **poste in essere dal 01.01 al 31.05.2017**;
- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:
- nella misura del **60%** entro il 30.11.2017;
- il **rimanente 40%** entro il 16.06.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

E' stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le **spese di frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a **Euro 564 per il 2016, Euro 717 per il 2017, Euro 786 per il 2018 e Euro 800 per il 2019**.

SCHOOL BONUS

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano **erogazioni liberali** in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico **credito d'imposta**, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

In merito alle **modalità di versamento** di tali erogazioni, l'art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:

*"il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano **versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato** secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione ... di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo ... per l'erogazione alle scuole beneficiarie".*

Con l'aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:

- in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali **destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie** sono effettuate sul **c/c bancario/postale intestato alle scuole**, con sistemi di pagamento tracciabili;
- le scuole paritarie beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a "rendere noto" il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;

- le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI

È confermata **anche per il 2017** la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai **soggetti che compiono 18 anni**.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- per l'acquisto di **musica registrata**;
- per l'acquisto di **corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.

Entro il 30.01.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n.187/2016.

In sede di approvazione è stato **riproposto anche nel 2017** il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di Euro 2.500, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.01.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

"PACCHETTO" SEMPLIFICAZIONI FISCALI

PRESUNZIONE ACCREDITI/PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI/IMPRESE

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a Euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **Euro 5.000 mensili**.

Va inoltre evidenziato che è **stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi**. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 07.10.2014, n.228).

TASSO DI CAMBIO EURO/VALUTE ESTERE

Con la modifica dell'art. 110, comma 2, TUIR è previsto che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è applicabile il **cambio utilizzato nel bilancio** "*in base ai corretti principi contabili*", e non più quello alla data di chiusura/fine dell'esercizio:

- per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero;

- per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, "*posti in essere in conformità alle nuove disposizioni introdotte*".

SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA

Con la modifica dell'art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per **prestazioni di viaggio e di trasporto**, sostenute direttamente dal committente, **non costituiscono compensi in natura** per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile **a decorrere dal 2017**.

NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO

Con l'integrazione dell'art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI - PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali/società/lavoratori autonomi** iscritti in Albi/elenchi.

La notifica si intende **perfezionata**:

- **per il notificante**, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario**, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
- all'indirizzo PEC del coniuge/parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate **a decorrere dal 01.07.2017**.

Per gli atti notificati fino al 30.06.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle **cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC** nei confronti di **ditte individuali/società/lavoratori autonomi** iscritti in Albi/elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC la notifica è effettuata all'indirizzo dichiarato all'atto della relativa richiesta.

Le notifiche di atti/cartelle effettuate nel periodo 01.06 - 03.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con **modalità diverse dalla PEC** sono **rinnovate** mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dal 01.07.2017.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA

È **differito al 31.03** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il **termine di consegna della CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI/VERSAMENTI DA CONTROLLI

Per effetto della modifica dell'art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la **sospensione dal 01.08 al 04.09**:

- del **termine per la trasmissione di documenti/informazioni** richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate/altro Ente impositore.

La sospensione **non opera** per i termini *“relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”*;

- del **termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute** a seguito dei **controlli automatici** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei **controlli formali** ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È infine disposta la **cumulabilità dei termini di sospensione** relativi **all'accertamento con adesione** con il periodo di **sospensione feriale**.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE

Irpef/ Ires/Irap

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del **saldo IRPEF/IRAP** da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato **entro il 30.06** (in precedenza, 16.06) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione/trasformazione/scissione/fusione**, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del **saldo IRES/IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES/IRAP **entro l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) **successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**.

Le novità in esame hanno effetto **a decorrere dal 01.01.2017**.

Iva

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato **entro il 16.03** di ciascun anno ovvero **il 30.06 dell'anno di presentazione della dichiarazione** (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data.

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO

Con l'eliminazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 16, DM 24.12.93 è stata **soppressa la comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni **annotate a partire dal 01.01.2017**.

QUADRO RW IMMOBILI ALL'ESTERO "SENZA VARIAZIONI"

A seguito dell'integrazione dell'art. 4, comma 3, DL n. 167/90, è previsto che **non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW** per gli immobili situati all'estero per i quali **"non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero"**.

OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare secca, è previsto che in caso di:

- **omessa registrazione** del contratto di locazione è applicabile l'art. 69, DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con **riduzione della stessa dal 60% al 120%**, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia **effettuata entro 30 giorni**;
- **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga** del contratto, non si determina la revoca dell'opzione qualora il contribuente **"abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi"**.

In caso di **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga**, anche tacita, **o alla risoluzione del contratto** di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall'evento, è applicabile la **sanzione pari a Euro 100, ridotta a Euro 50** se la comunicazione è presentata **con ritardo non superiore a 30 giorni**.

OPZIONE REGIME DI TRASPARENZA/CONSOLIDATO

Con la modifica dell'art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a "ristretta base societaria" ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3, TUIR, è previsto che al termine del triennio l'opzione per la **trasparenza fiscale/consolidato** si intende **tacitamente rinnovata per un altro**

triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

Con la modifica dell'art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l'opzione per il **consolidato mondiale** ha una **durata di 5 anni ed è irrevocabile**. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata.

La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

È prevista altresì la possibilità di regolarizzare con la c.d. "remissione in bonis" il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa.

Dette novità operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, 2017).

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI

Con l'eliminazione della lett. c), comma 2 dell'art. 11, DL n. 66/2014, **per i soggetti privati è soppresso l'obbligo** di effettuare i versamenti di importo superiore a Euro 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, **in assenza di compensazione**, i privati possono effettuare il versamento anche con il **mod. F24 cartaceo**, a prescindere dal saldo finale (\leq Euro 1.000 o $>$ Euro 1.000).

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A EURO 30.000

È stato **umentato a Euro 30.000** (in precedenza Euro 15.000) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a Euro 30.000 (in precedenza Euro 15.000):

- richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un **soggetto "a rischio"**, va **prestata apposita garanzia**.

CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE

È riscritta la disciplina relativa alle modalità di **cessazione d'ufficio delle partite IVA "inattive"** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, **procede d'ufficio** alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato nei 3 anni precedenti** attività d'impresa/lavoro autonomo.

I criteri/modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ

È stata **soppressa** la sanzione da Euro 500 a Euro 2.000 prevista dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di **mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività**.

MOD. 730

Termini consegna/invio

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 16, DM n. 164/99, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative del mod. 730, a favore dei CAF/professionisti abilitati è riconosciuta la **proroga "a regime", dal 07.07 al 23.07**, del termine per:

- la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4;

a condizione che il CAF/professionista abilitato abbia **inviato all'Agenzia, entro il 07.07, almeno l'80% delle dichiarazioni**.

La proroga è altresì riconosciuta per la **trasmissione diretta all'Agenzia**, da parte del contribuente, **del mod. 730 precompilato**, *"senza che questo determini la tardività della presentazione"*.

DISPOSIZIONI VARIE

RAZIONALIZZAZIONE DEI CODICI TRIBUTI DAL 2017

A decorrere dal 01.01.2017 una serie di codici tributo è stato oggetto di un processo di revisione finalizzato alla riduzione del relativo numero e all'aggiornamento della relativa denominazione.

Di seguito si evidenziano quelli di più frequente utilizzo:

CODICI SOPRESI PER CONFLUENZA IN ALTRI CODICI TRIBUTO

Codici tributo utilizzabili fino al 31.12.2016	Codici tributo utilizzabili dal 01.01.2017
1004 Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1001 Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo	
1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza	1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni

NUOVA MISURA DEL TASSO LEGALE

Dal 01.01.2017 il legale passa dal 0,2% al 0,1%. Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

A decorrere dal 01.07.2017 EQUITALIA viene soppressa.

L'attività di riscossione verrà affidata alla nuova "**Agenzia delle Entrate - Riscossione**".

E' di tutta evidenza che le riscossioni e tutti gli atti in essere alla data di soppressione continueranno e saranno presi in carico dal nuovo ente.

TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRASFERTISTI

Come noto, in base all'art. 51, comma 6, TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai **lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi**, anche se corrisposti con continuità, le indennità di navigazione/volo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito Italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza, e le indennità di trasferta, **concorrono a formare il reddito nella misura del 50%** del loro ammontare.

E' stata introdotta un'interpretazione autentica del citato comma 6 in base al quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori per i quali **non ricorrono contestualmente le suddette condizioni** e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE

È confermata la modifica dell'art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:

- **è aumentato a 5 anni** (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell'ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà/diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, l'acquirente deve **dichiarare di trasferirli** al fine di beneficiare delle imposte di registro/ipocatastali nella misura di Euro 200;
- **è aumentato ad un quinquennio** (in luogo dell'attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro/ipocatastali sono **dovute nella misura ordinaria** con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.

Le disposizioni in esame hanno **effetto per gli atti emessi fino al 30.06.2017**.

DEDUCIBILITA' CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

È confermata la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a Euro 3.615,20 sia per le imprese/lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, **detto limite è aumentato a Euro 5.164,57.**

Resta fermo a Euro 18.075,99 per le imprese/lavoratori autonomi e Euro 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto/leasing di autovetture.

RIDUZIONE CANONE RAI

E' confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a Euro 90 (in precedenza Euro 100).

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

E' confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

ESONERO CONTRIBUTIVO "NUOVI" COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero** (per un periodo massimo di 36 mesi) **dal versamento del 100%** dell'accredito contributivo IVS, a favore dei **coltivatori diretti/IAP:**

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dal 01.01 al 31.12.2017.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

In sede di approvazione l'agevolazione in esame è stata estesa ai coltivatori diretti /IAP di età inferiore a 40 anni, **iscritti nella previdenza agricola nel 2016** le cui aziende sono **ubicate in territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.**

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Ghitti & Associati